


REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA


CONTRATTO- CONCESSIONE IMMOBILE CIMITERIALE IN
SANATORIA

Rep.3333

L'anno 2015 il giorno 30 (trenta) del mese di giugno nella residenza municipale innanzi a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente e' parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :



- l'avv. Antonio PIZZI nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche "Concedente";



- il Sig. Leonardo VAGAPERLA nato a Gravina in Puglia il 16.02.1952 ed ivi residente alla Via Don Luigi Sturzo n. 31 c.f. VGPLRD52B16E155Q, di seguito denominato "Concessionario".

I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

premesse

- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2010 è stato approvato il regolamento che disciplina la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali;

- che l'Amministrazione comunale ha, con successivi atti, prorogato i termini



di presentazione di dette istanze di regolarizzazione, fissandolo da ultimo, con delibera di G.C. n. 228 del 30.12.2014, alla data del 15.02.2015;

- che, a conclusione del procedimento istruttorio delle domande pervenute, bisogna procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di concessione degli immobili da regolarizzare;

- che con determinazione n.19 del 02.02.2015 del Dirigente responsabile della Direzione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto relativo alla concessione di immobili cimiteriali da regolarizzare;

- che con determinazione n.39 del 05.02.2015 è stata accolta l'istanza di regolarizzazione della concessione cimiteriale del Sig. Vagaperla Leonardo;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto della concessione

Il Comune di Gravina in Puglia concede in uso al signor Vagaperla Leonardo che accetta, l'immobile cimiteriale costituito da n.2 loculi e n. 2 loculetti edificati sul lotto cimiteriale individuato al n. 70 del piano di lottizzazione approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.313/70.

La concessione è fatta e accettata dalle parti ed è operativa alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dal presente contratto, dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri nonché dall'apposito Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza restrizione alcuna.

La stessa concessione è altresì regolamentata dalle disposizioni di cui al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvata con delibera del C.C.

n. 95 del 11.07.1915 nonché da quelle di cui al Regolamento comunale per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2010;

Art.2 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

La concessione alla scadenza potrà essere, a richiesta, rinnovata.

Il rinnovo avrà luogo mediante provvedimento espresso alle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e previo pagamento del canone di concessione al tempo vigente.

Art.3 Canone concessorio e garanzie

Il canone di concessione è fissato in € 680,00 per n. 2 loculi e n. 2 loculetti.

Il concessionario dichiara di aver effettuato il pagamento della suddetta somma presso la Tesoreria comunale a mezzo versamento sul conto corrente postale n.18315705 intestato a Comune di Gravina in Puglia Tesoreria Comunale Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Art.4 Obblighi del concessionario




Il concessionario si obbliga:

a) a provvedere alla continua manutenzione nonché alla perfetta e decorosa conservazione nel tempo del manufatto realizzato.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui alla lett. a) del sopracitato comma 1, il Comune di Gravina in Puglia, previa diffida, potrà eseguire le opere necessarie a cura e spese del concessionario.

Art.5 Divieto di cessione

La presente concessione ha oggetto diritti di natura incommerciabile.



Fatte salve le ipotesi di trasferimento per successione legittima e/o testamentaria, è vietata la cessione a terzi dell'area concessa e/o del monumento funerario ivi realizzato ed il relativo atto di cessione è affetto da nullità.

Oltre all'ipotesi di decadenza prevista dal sopracitato comma 2, il Comune di Gravina in Puglia provvederà a dichiarare la decadenza della concessione quando accerti che:

- a) la concessione è oggetto sistematico di lucro e/o speculazione;
- b) il monumento funerario è in stato di completo abbandono per incuria o grave carenza di manutenzione;
- c) non esistono aventi titolo al subentro nella titolarità della concessione.

A seguito della pronuncia di decadenza di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvederà, a cura dell'Ufficio comunale competente alla traslazione delle salme e dei resti mortali, all'acquisizione dell'area con il monumento al demanio comunale per la successiva assegnazione ad altro avente diritto.

Art.6 Tumulazione


Nell'immobile funerario sarà consentita la tumultazione del concessionario, del coniuge e dei suoi congiunti così come indicati dall'art. 29 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

È vietata la tumultazione di salme non comprese tra quelle indicate nel presente articolo. In caso di inosservanza a quanto stabilito nel presente articolo il Comune di Gravina in Puglia ordinerà il trasferimento della salma ed applicherà la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Resta fermo quanto previsto dall'art.5.

Art.7 Rinuncia

Alfonso
Sciarrotto
Polizia



Il concessionario può rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione dell'immobile

In caso di rinuncia, nulla sarà dovuto da parte del concedente.

Art.8 Esonero da responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in caso di distruzione, in tutto o in parte, dell'immobile concesso e/o di quanto ivi realizzato per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di soppressione dell'attuale cimitero e di ricostruzione di nuovo cimitero, nessun diritto speciale competerà al concessionario e suoi eredi, i quali dovranno attenersi alle norme generali che l'Amministrazione comunale stabilirà per le concessioni in corso nel cimitero soppresso.

Art.9 Spese contrattuali

Le spese di questo atto, della sua registrazione e tutte le eventuali altre spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a completo carico del concessionario senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune.




Art.10 Valore del contratto

Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il presente contratto ha valore di € 680,00 (euroseicentoottanta).

Art.11 Rinvio


La presente concessione è regolata dalle norme generali e regolamentari emanate dal Comune di Gravina in Puglia o da altra Autorità competente in materia.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano




dichiarandolo conforme alla loro volontà. Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

Il Concessionario, nella persona del **Sig. VAGAPERLA Leonardo**, nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il Concedente, nella persona del Dirigente responsabile della **Direzione Area Amministrativa**, avv **Antonio PIZZI** con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.6 pagine per intero, sino alla fine del presente periodo.

Il Segretario Generale, dott. Michele FRATINO

